

## Ente acque della Sardegna

(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19)

### Il Commissario Straordinario

**Oggetto:** vertenza relativa a lavori di captazione e derivazione delle affluenze del Rio di Monti Nieddu – Impresa appaltatrice: Costruzioni Cav. Remigio Pireddu - CO.GE.PI. Srl - Cagliari (già CO.GE.PI. Spa) - Contratto stipulato in data 31.01.1991 ed iscritto al n. 2748 - Autorizzazione alla definizione in via transattiva

L'anno 2012, il giorno 8, del mese di febbraio nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, il Commissario Straordinario Dott. Davide Galantuomo, nominato con delibera della Giunta Regionale n. 34/32 del 18/8/2011 e successivo decreto del Presidente della Regione n. 96 del 7 settembre 2011;

Vista la L.R. 06.12.2006 n° 19 e ss.mm. con la quale l'Ente Autonomo del Flumendosa (istituito con R.D.L. 17.05.1946 n° 498 e regionalizzato con la L.R. 08.05.1984 n°17) è stato trasformato in Ente acque della Sardegna (Enas), quale ente strumentale della Regione per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 128 del 14.11.2008, con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Ente Acque della Sardegna;

Vista la L.R. 15.05.1995 n° 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e ss.mm.;

Vista la L.R. 23.08.1995 n° 20 di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale e ss.mm.;

Vista la L.R. 13.11.1998, n° 31 di disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.;

Vista la Legge ed il Regolamento di contabilità Generale;

Vista la L. R. 2.08.2006, n° 11 in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e ss.mm.;

Vista la Delibera CdA dell'Ente n° 51 del 7.7.2008 con la quale è stata approvata la "Struttura organizzativa, la dotazione organica dirigenziale e la dotazione organica del personale", successivamente integrata e parzialmente modificata con le Delibere CdA n. 3/09 del 9.1.2009, n. 49/09 del 13.7.2009 e n. 96/09 dell'11.12.2009;

Vista la Delibera CdA n. 64/08 del 29.10.2008 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Affari Generali, ex art. 28 della L.R. n. 31 del 13.11.1998, con decorrenza 1 novembre 2008 e per un quinquennio;

Viste le delibere dalla n. 66 alla n. 69 e dalla n. 72 alla n. 74 del 29 ottobre 2008, e n. 22 del 23.03.2009 con le quali il CdA ha attribuito ai dipendenti di categoria D, le funzioni temporanee di Direttore di Servizio, ai sensi dell'articolo 20 comma 11 della L.R. 4 maggio 2006 n. 4 e successive modifiche, sino alla scadenza del 31.7.2009, prorogata sino al 31.7.2011 con delibera CdA n. 58/09 del 28.7.2009, successivamente prorogata al 31.10.2012 con la Delibera CdA n. 52/10 del 28.09.2010;

Vista la Delibera CdA n. 57/09 del 28.07.2009 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Programmazione e Telecontrollo, ex art. 28 della L.R. n. 31 del 13.11.1998, con decorrenza 1 agosto 2009 e per un quinquennio;

Vista la Delibera CdA n. 51/10 del 28.09.2010 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Gestione Nord, ex art. 28 della L.R. n. 31 del 13.11.1998, con decorrenza 1 novembre 2010 e per un quinquennio;

Vista la Delibera del C.S. n° 16 del 15.11.2011 con le quali sono state attribuite per un quinquennio le seguenti funzioni dirigenziali: Direttore del Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche; - Direttore del Servizio Gestione Sud; - Staff della Direzione Generale, art. 28 della L.R. n. 31 del 13.11.1998;

Vista la delibera del CdA N. 10/11 del 4.2.2011 concernente "Approvazione bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013" resa esecutiva dalla G.R. con delibera n. 16/4 del 29.3.2011, esclusivamente per la parte relativa al bilancio annuale (con la stessa delibera la G.R. ha chiesto di provvedere ad adeguare alcune voci del bilancio annuale secondo le indicazioni degli Assessorati competenti in materia di bilancio e di personale e di ripresentare, per l'approvazione, il bilancio pluriennale, con l'adeguamento degli stanziamenti 2012 e 2013 alle entrate effettive);

Vista la delibera del CdA n. 26/11 del 5.04.2011 concernente " Approvazione 1° variazione e storno del Bilancio di Previsione 2011 e pluriennale 2012-2013" relativamente alla quale la G.R., con delibera n. 28/59 del 24.06.2011, ha rilasciato il nulla osta per l'immediata esecutività, limitatamente al bilancio di previsione per l'esercizio 2011, subordinatamente all'effettuazione di alcune riduzioni di spesa (si veda la Determinazione del D.G. n. 631 del 4.07.2011).

Visto l'articolo 30 comma 1 della L.R.31 del 1998 il quale dispone che, in caso di vacanza del titolare, le funzioni di Direttore Generale sono esercitate dal Direttore di Servizio con maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale;

Commissario Straordinario  
Dott. Davide Galantuomo

Dato atto che il dirigente Direttore di Servizio con maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale è l'ing. Roberto Silvano;

Visti la delibera della Giunta Regionale n. 34/32 del 18.08.2011 e il decreto del Presidente della Regione n. 96 del 07.09.2011 con i quali il Dott. Davide Galantuomo è stato nominato Commissario Straordinario dell'Ente;

Vista la delibera C.S. n. 1/11 del 14.09.2011, concernente "Approvazione seconda variazione e storno bilancio di previsione per l'esercizio 2011 e pluriennale 2012-2013", integrata dalla delibera n. 3/11 del 19.09.2011, rese immediatamente esecutive dalla G.R. con delibera n. 41/10 del 13.10.2011

Viste le delibere del Commissario Straordinario nn. 23 del 9.12.2011 e 2 del 11.01.2012 con cui sono state attribuite le funzioni di dirigente di staff della Direzione Generale ad un dipendente di categoria D, ex art. 28 della L.R. 31/1998 modificato da art. 4, commi 5 e 6 L.R. n. 16/2011, sino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza e comunque per un periodo massimo di due anni a decorrere dal 9 gennaio 2012;

**Vista** la proposta del Servizio Affari Generali e della Direzione Generale di adozione della presente deliberazione;

**Premesso che:**

- con nota prot. Enas n. 11398 del 26.08.2011, il Dott. Carlo Dessalvi, Liquidatore giudiziale del Concordato preventivo "Impresa di Costruzioni Cav. Remigio Pireddu - CO.GE.PI. Srl in liquidazione - Cagliari" ha invitato l'Ente a procedere, nel caso in cui non avesse già eseguito d'ufficio il collaudo dei lavori, all'immediato svincolo delle polizze fideiussorie in proprio possesso, nonché alla liquidazione del credito residuo finale dell'impresa appaltatrice, con pagamento anche di interessi legali, rivalutazione e maggior danno;

- a seguito di diversi incontri svoltisi tra le parti coinvolte, l'ultimo dei quali in data 26.10.2011, il suindicato Liquidatore, con nota prot Enas n. 14350 del 14.11.2011, ha proposto di addivenire ad una definizione transattiva della vicenda nei termini sotto indicati:

- a. compensazione parziale del credito dell'impresa di **lire 35.832.433,25** risultante dallo stato finale, così come emendato dalla commissione di collaudo, con il credito dell'Enas di **lire 20.298.441,25** per le ritenute dovute alla mancata esecuzione della prova funzionale sulla centralina, e fino alla concorrenza di tale importo;
- b. pagamento all'impresa del credito residuo di lire 15.533.992 e della rivalutazione sul medesimo pari a lire 5.447.771, e così in totale dell'importo di **lire 20.981.763**, corrispondenti a **euro 10.836,17**;
- c. restituzione da parte dell'Ente delle polizze fideiussorie;

**Vista** la relazione del Servizio Progetti e Costruzioni in data 03.01.2012 (**all. 1**), alla quale si rinvia per la completa ricostruzione dei fatti, dalla quale si evince chiaramente la convenienza per l'Ente di addivenire alla suddetta transazione, ritenendosi congrua la trattenuta operata per la mancata prova funzionale della centralina e particolarmente favorevole il riconoscimento all'impresa del solo credito vantato per i lavori effettuati senza il pagamento di alcun interesse;

**Atteso che:**

- l'aver procrastinato, per un periodo di tempo considerevole, l'esecuzione del collaudo funzionale della centralina, potrebbe costituire il presupposto per l'insorgere di un lungo ed incerto contenzioso con l'impresa appaltatrice delle opere;

- in considerazione dell'alea del giudizio e della difficoltà per l'Ente di provvedere oggi all'esecuzione del collaudo, il Servizio Affari Generali condivide la proposta del Servizio Progetti e Costruzioni di definire transattivamente la vertenza in oggetto, nei limiti sopra precisati;

**Acquisito** il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale f.f. ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995 n.14;

**DELIBERA**

1. di autorizzare la risoluzione in via transattiva della vertenza relativa ai lavori in oggetto mediante:
  - a. compensazione parziale del credito dell'impresa di **lire 35.832.433,25** risultante dallo stato finale, così come emendato dalla commissione di collaudo, con il credito dell'Enas di

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Davide Galantuomo

- lire 20.298.441,25** per le ritenute dovute alla mancata esecuzione della prova funzionale sulla centralina, e fino alla concorrenza di tale importo;
- b. pagamento all'impresa del credito residuo di lire 15.533.992 e della rivalutazione sul medesimo pari a lire 5.447.771, e così in totale dell'importo di **lire 20.981.763**, corrispondenti a **euro 10.836,17**;
- c. restituzione da parte dell'Ente delle polizze fideiussorie;

2. di dare mandato al Servizio Affari Generali di predisporre il relativo atto transattivo, acquisendo su di esso il parere di legalità da parte dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari.

La presente deliberazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

SAG/SL/MP  
SAG/SL/COORD/MC  
SAG




Il Commissario Straordinario  
Dott. Davide Galantuomo



Il Direttore Generale f.f. ing. Roberto Silvano rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995, n.14.

Il Direttore Generale f.f.  
Ing. Roberto Silvano



**Allegati:**

- 1) relazione del Servizio Progetti e Costruzioni in data 03.01.2012.

All. A - Pire  
5/1

# Ente acque della Sardegna

Servizio Progetti e Costruzioni

Cagliari 3.01.2012

Al Direttore del  
Servizio Affari Generali  
e p.c. Direttore Generale

Sede

**OGGETTO:** Lavori di captazione e derivazione affluenze Rio Monti Nieddu – 2° lotto

In relazione alla proposta di definizione conciliativa effettuata dal Liquidatore della società Impresa di Costruzioni Cav. Remigio Pireddu-COGE.PI. Srl, Dott. Carlo Dessalvi si fornisce la richiesta nota tecnica al fine della valutazione della proposta.

L'opera in appalto prevedeva il completamento funzionale di quanto già realizzato con le opere del primo lotto (realizzazione di una opera di derivazione, una centrale di sollevamento ed una condotta premente) per la derivazione delle effluenze del rio di Monti Nieddu verso l'impianto di potabilizzazione di Sarroch e l'area industriale della Saras: una vasca di compenso al termine della premente, la condotta di scarico della vasca e la condotta per l'alimentazione dell'area industriale di Sarroch.

Con la perizia suppletiva e di variante n. 1 veniva introdotta una centralina di recupero energetico sulla linea che alimenta la SARAS di Sarroch e che avrebbe permesso di turbinare quindi i volumi idrici consegnati all'industria.

Da quanto è dato desumere dai documenti in possesso del Servizio risulta che:

In data 31.01.1991 venne stipulato il contratto d'appalto n.2748 con l'impresa di costruzioni Cav. Remigio Pireddu S.p.A. per l'esecuzione dei lavori in epigrafe.

In data 27.03.1996 il Direttore dei Lavori emetteva lo stato finale dal quale risultava un credito dell'impresa di lire 31.277.192; tale importo fu corretto in sede di collaudo a lire 15.533.992.

Nello stato la direzione dei lavori operò una trattenuta del 5% sull'importo della voce NP1-Centrale idroelettrica per complessive lire nette 20.298.441,25

Lo finale fu firmato con riserva dall'appaltatore che richiedeva la contabilizzazione ed il pagamento della somma di lire 22.692.500 pari al 5% della voce NP1 (al lordo del ribasso d'asta del 10.55%).

Nell'esplicazione della controdeduzione alla riserva il direttore dei lavori giustificava la rattenuta il relazione alla mancata effettuazione del collaudo della centrale idroelettrica.



# Ente acque della Sardegna

## Servizio Progetti e Costruzioni

La commissione di collaudo, nella visita del 20.5.1996, accertò la mancata effettuazione delle prove di funzionamento e richiese all'impresa di provvedere alla messa in marcia della centrale.

Nel certificato di collaudo, in data dicembre 1996, la commissione citando diverse note di sollecito all'effettuazione del collaudo delle apparecchiature conclude confermando la trattenuta del 5% effettuata in contabilità rimandando all'amministrazione il compito di liquidare l'importo trattenuto solo ad effettuazione del collaudo.

Il consiglio di amministrazione dell'Ente nella seduta del 14.04.1997-verbale 265- non approvò il certificato di collaudo chiedendo che venisse preliminarmente completato il collaudo della centralina.

Vennero pertanto trattenute le polizze fideiussorie prestate dall'impresa:

Cauzione: polizza SIC n. DE0031674 — di lire 110.323.700

Sostitutiva ritenute garanzia 1° Sal — polizza SIC n. DE0045236 — di lire 41.137.110

Sostitutiva ritenute garanzia 2° Sal — polizza SIC n. DE0047109 — di lire 39.626.524

Sostitutiva ritenute garanzia 3° Sal — polizza SIC n. DE0048503 — di lire 28.250.976

Sostitutiva ritenute garanzia 4° Sal — polizza Milano Ass. n. 517465 — di lire 36.382.000

Sostitutiva ritenute garanzia 5° Sal - polizza SAI D1 2056319 02 di lire 5.971.830

Svincolo 15% revisione prezzi - polizza SAI D1 2056320 03 di lire 4.772.879

Il 30 aprile del 2001 con nota prot. 3939 il direttore generale dell'Ente Ing. Gianfranco Desogus ingiungeva all'impresa di effettuare il collaudo della centralina di recupero energetico nei successivi trenta giorni, precisando che, in difetto, l'Ente avrebbe proceduto all'esecuzione d'ufficio addebitando del relative somme all'impresa.

In data 25.08.2011 (prot. Enas 11398 del 26.08.11), ad oltre dieci anni di distanza dalla precedente nota il liquidatore giudiziale Dott. Carlo Dessalvi invitava l'ente a dare informazioni sul costo dell'esecuzione d'ufficio del collaudo e quindi a liquidare la somma restante.

Successivamente agli incontri presso l'Ente perveniva la proposta del Dott. Dessalvi di definizione conciliativa della vicenda che prevede:

- ✓ la compensazione tra il credito dell'impresa come risultante dallo stato finale così come emendato dalla commissione di collaudo pari a lire 35.832.433,25 con il credito dell'ENAS di lire 20.298.441,25 pari al 5% della voce NP1 al netto del ribasso d'asta del 10.55% per il mancato collaudo funzionale della centralina.
- ✓ il pagamento della somma compensata rivalutata a indici ISTAT per il periodo dicembre 1996-settembre 2011
- ✓ la restituzione delle polizze fideiussorie in possesso dell'ENAS

Si è del parere che la proposta di definizione conciliativa possa essere positivamente accolta per le seguenti motivazioni:

# Ente acque della Sardegna

## Servizio Progetti e Costruzioni

L'amministrazione non ha mai provveduto all'effettuazione del collaudo d'ufficio per le effettive difficoltà all'esecuzione di tale intervento ed anche e soprattutto in considerazione del fatto che la condotta che avrebbe dovuto alimentare la centralina idroelettrica in effetti è stata già da subito utilizzata a ritroso per l'alimentazione dell'impianto di potabilizzazione di Sarroch in parallelo con l'esistente condotta di Abbanoa. Tale scelta, operata in accordo con l'Assessorato dei Lavori Pubblici, consentì di dare immediata risposta alle esigenze del gestore dell'impianto di potabilizzazione di Sarroch che, nel rappresentare la insufficienza della linea di trasporto esistente rispetto alle crescenti richieste idropotabili della costa sud-occidentale, richiedeva appositi finanziamenti per l'adeguamento della linea acquedottistica. L'impianto di recupero energetico realizzato perdeva perciò di interesse per le Amministrazioni in considerazione del fatto che, anche laddove si utilizzino le effluenze del rio Monti Nieddu queste sarebbero in ogni caso destinate all'utenza idropotabile e non già a quella industriale e pertanto non turbinabili in relazione al fatto che la centralina è ubicata al termine della linea idraulica che alimenta esclusivamente l'industria.

Il procrastinare l'esecuzione del collaudo funzionale della centralina idroelettrica, per oltre 10 anni dall'ultima lettera di diffida, che trova per l'ENAS ragione nelle motivazioni sopra esposte, potrebbe però costituire il presupposto per l'impresa appaltatrice delle opere per portare l'ente in giudizio addivenendo così ad un lungo ed incerto contenzioso.

La mancata tempestività nell'esecuzione d'ufficio delle prove di funzionamento comporterebbe per l'amministrazione, nell'affrontare oggi tale attività, una situazione di sicura difficoltà sia per dimostrare le responsabilità dell'impresa su un eventuale mancato funzionamento di una apparecchiatura che non è mai stata utilizzata per oltre 15 anni dalla sua installazione sia perché non potrebbe legittimamente rivalersi sull'impresa dell'intera somma occorrente oggi per l'esecuzione dei collaudi.

Vi è da dire inoltre che l'accettazione della fornitura delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche nonché idrauliche è sempre preceduta da verifiche e collaudi in officina e/o fabbrica e che i pertanto la trattenuta del 5% sul valore della macchina si sarebbe potuto ritenere sufficiente.

In definitiva quindi si ritiene che sia utile per l'Amministrazione addivenire ad una transazione ritenendo congrua la trattenuta di lire 20.298.441.25 per la mancata prova funzionale della centralina e particolarmente favorevole il riconoscere all'impresa il solo credito vantato per i lavori effettuati senza pagamento di interesse alcuno.

L'importo da riconoscere all'impresa ammonterebbe pertanto a lire 15.533.922 rivalutato del 35.07% pari alla rivalutazione monetaria ad indici ISTAT per il periodo dic1996 - sett 2011; ciò equivale a complessive lire 20.981.763 e cioè a euro 10.836.17.

Ing. Bruno Loffredo

